



Direttiva per la concessione di contributi federali

- **per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità secondo l'articolo 54 LFPr**
 - **per prestazioni particolari di interesse pubblico secondo l'articolo 55 LFPr**
-

Indice

1	Contesto e obiettivi	3
2	Basi legali	3
2.1	Legge federale sulla formazione professionale (LFPr)	3
2.2	Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr).....	4
2.3	Legge sui sussidi (LSu).....	5
3	Premesse per la concessione di contributi	5
3.1	Progetti sostenuti	5
3.2	Istituzioni sostenute / potenziali richiedenti.....	5
3.3	Durata.....	5
3.4	Criteri.....	5
3.5	Disposizioni supplementari e prescrizioni particolari	6
4	Entità dei contributi	7
5	Richieste, preventivo e conteggio	7
5.1	Inoltro delle richieste	7
5.1.1	Bozza di progetto	7
5.1.2	Termine d'inoltro.....	8
5.1.3	Richiesta di contributi federali	8
5.1.4	Esame della richiesta di contributi federali.....	8
5.2	Preventivo	9
5.3	Conteggio e resoconti	9
6	Traffico dei pagamenti	9
7	Contatto	10
8	Criteri supplementari e prescrizioni particolari	11
8.1	Sostegno alle riforme della formazione professionale / Elaborazione di ordinanze sulla formazione professionale di base (art. 54 LFPr)	11
8.2	Verifica periodica dell'ordinanza in materia di formazione e del piano di formazione per la formazione professionale di base	12
8.3	Reti di aziende di tirocinio (art. 55 cpv. 1 lett. j LFPr)	14
8.4	Marketing delle professioni (art. 55 cpv. 1 lett. j LFPr)	15
8.5	Manifestazioni di orientamento professionale (art. 55 cpv. 1 lett. b LFPr).....	16
8.6	Allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche (art. 55 cpv. 1 lett. c LFPr) 19	
8.6.1	Materiale didattico per la formazione professionale di base	19
8.6.2	Materiale didattico per le scuole specializzate superiori	20
8.7	Contributi di sovvenzionamento per l'allestimento di un profilo di qualificazione e di condizioni di riuscita sulla base delle ordinanze in materia di formazione vigenti (finanziamento forfettario).....	21
8.8	Contributi forfettari per l'elaborazione, la revisione totale o parziale degli esami di professione, degli esami professionali superiori e dei programmi quadro d'insegnamento SSS (art. 54 LFPr).....	21
8.9	Sostegno alla classificazione nei Quadri nazionali delle qualifiche per i titoli della formazione professionale (art. 54 LFPr)	22
8.10	Sostegno all'elaborazione di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute	24
8.11	Cooperazione internazionale in materia di formazione professionale (CIFP)	24
9	Allegato	28
	Disposizioni legali	28

1 Contesto e obiettivi

La formazione professionale è un compito congiunto di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. I provvedimenti della Confederazione mirano a promuovere l'iniziativa dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro nei limiti dei mezzi finanziari disponibili. La base giuridica è costituita dalla legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) e dall'ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (OFPr, RS 412.101).

La Confederazione investe fino al 10 per cento dei fondi destinati alla formazione professionale per promuovere progetti di sviluppo e sostenere prestazioni particolari di interesse pubblico.

- Secondo l'articolo 54 LFPr possono essere sovvenzionati progetti che contribuiscono all'ulteriore sviluppo e alla creazione di strutture innovative nell'ambito della formazione professionale. Tra questi figurano ad esempio progetti pilota, studi e finanziamenti iniziali.
- In virtù dell'articolo 55 LFPr, la Confederazione può sostenere prestazioni di interesse pubblico che non potrebbero essere fornite senza sovvenzioni statali. Possono essere iniziative volte a promuovere l'effettiva parità tra donna e uomo, nell'ambito dell'informazione e della documentazione, a sostenere regioni e gruppi sfavoriti nonché a garantire e ampliare l'offerta di posti di tirocinio.

2 Basi legali¹

2.1 Legge federale sulla formazione professionale (LFPr)

Art. 54 Contributi a progetto di sviluppo della formazione professionale e della qualità

I contributi a progetti di sviluppo della formazione professionale secondo l'articolo 4 capoverso 1² e i contributi a progetti di sviluppo della qualità secondo l'articolo 8 capoverso 2³ sono limitati nel tempo.

Art. 55 Contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico

¹ Sono considerate prestazioni particolari di interesse pubblico in particolare:

- a. i provvedimenti volti all'attuazione di una parità effettiva tra uomo e donna e i provvedimenti di promozione della formazione e della formazione professionale continua dei disabili (art. 3 lett. c);
- b. l'informazione e la documentazione (art. 5 lett. a);
- c. l'allestimento di materiale didattico per minoranze linguistiche (art. 5 lett. b);
- d. provvedimenti per migliorare la comprensione e lo scambio fra le comunità linguistiche (art. 6);
- e. provvedimenti a favore di regioni e gruppi sfavoriti (art. 7);
- f. provvedimenti per integrare nella formazione professionale i giovani con difficoltà scolastiche, sociali o linguistiche (art. 7);
- g. provvedimenti per promuovere la permanenza nella vita attiva e il reinserimento professionale (art. 32 cpv. 2);
- h. provvedimenti per promuovere il coordinamento, la trasparenza e la qualità dell'offerta di formazione continua (art. 32 cpv. 3);

¹ Il presente capitolo elenca le disposizioni più importanti. In allegato si trovano ulteriori disposizioni.

² L'art. 4 cpv. 1 LFPr recita: «Per sviluppare la formazione professionale la Confederazione promuove studi, progetti pilota, la ricerca nel settore della formazione professionale e la realizzazione di strutture solide nei nuovi settori della formazione professionale».

³ L'art. 8 cpv. 2 recita: «La Confederazione promuove lo sviluppo della qualità, stabilisce standard di qualità e ne sorveglia il rispetto».

- i. promozione di altre procedure di qualificazione (art. 35);
- j. provvedimenti volti a garantire e ampliare l'offerta di posti di tirocinio (art. 1 cpv. 1).

² I contributi a favore di prestazioni d'interesse pubblico sono concessi unicamente per prestazioni a lungo termine che non potrebbero essere fornite senza incentivi speciali.

Art. 70 Compiti della Commissione federale della formazione professionale

¹ La Commissione federale della formazione professionale svolge i seguenti compiti:

- a. fornisce consulenza alle autorità federali su questioni generali in materia di formazione professionale, su questioni relative allo sviluppo e al coordinamento nonché alla loro armonizzazione con la politica generale in materia di formazione;
- b. valuta i progetti di sviluppo della formazione professionale secondo l'articolo 54, le richieste di sussidi per prestazioni particolari di interesse pubblico secondo l'articolo 55 e le richieste di sostegno nel settore della formazione professionale secondo l'articolo 56 nonché la ricerca, gli studi, i progetti pilota e la prestazione di servizi nel settore della formazione professionale e della formazione professionale continua secondo l'articolo 48 capoverso 2 lettera b;

² La Commissione può, di propria iniziativa, presentare proposte e sottoporre alle autorità che concedono i sussidi raccomandazioni relative ai progetti da valutare.

2.2 Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)

Art. 63 Contributi per lo sviluppo della formazione professionale (art. 4 e 54 LFPr)

¹ I contributi federali per progetti di sviluppo della formazione professionale ai sensi dell'articolo 54 LFPr coprono al massimo il 60 per cento dei costi. In caso di eccezioni motivate possono raggiungere l'80 per cento.

² I contributi sono calcolati:

- a. per studi e progetti pilota: in base all'idoneità a chiarire nella pratica la fattibilità e l'efficacia di nuovi provvedimenti di formazione o ad attuare una riforma;
- b. per la realizzazione di nuove strutture solide: in base all'idoneità a riunire partner diversi in un organo responsabile indipendente per nuovi settori della formazione professionale.

³ I progetti non sono sostenuti per più di quattro anni. Il sostegno è prorogato al massimo di un anno.

Art. 64 Contributi per prestazioni particolari d'interesse pubblico (art. 55 LFPr)

¹ I contributi federali per prestazioni particolari di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 55 LFPr coprono al massimo il 60 per cento dei costi. In caso di eccezioni motivate possono raggiungere l'80 per cento.

^{1bis} Sono considerate prestazioni particolari di interesse pubblico anche i provvedimenti e i progetti della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale che contribuiscono al rafforzamento del sistema svizzero della formazione professionale⁴.

² I contributi sono commisurati:

- a. al grado di interesse;
- b. alla possibilità di prestazioni proprie dei richiedenti;
- c. all'urgenza del provvedimento.

³ I contributi sono concessi per al massimo cinque anni. È possibile una proroga.

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3807).

2.3 Legge sui sussidi (LSu)

Capitolo 3: Disposizioni generali per gli aiuti finanziari e le indennità (art. 11 - 40)

Per la concessione di contributi si applica a titolo sussidiario il capitolo 3 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu, RS 616.1; cfr. art. 2 cpv. 2 LSu). In particolare, l'articolo 25 capoverso 1 LSu conferisce all'autorità competente la facoltà di controllare se il beneficiario ha adempiuto al compito secondo le disposizioni in materia e se ha soddisfatto le condizioni.

3 Premesse per la concessione di contributi

3.1 Progetti sostenuti

- Progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità (art. 54 LFPr)
- Progetti per prestazioni particolari di interesse pubblico (art. 55 LFPr)

3.2 Istituzioni sostenute / potenziali richiedenti

La Confederazione può sostenere finanziariamente progetti di Cantoni, organizzazioni del mondo del lavoro nazionali e terzi a condizione che le istituzioni richiedenti garantiscano che i progetti siano svolti con successo.

I terzi di cui sopra sono persone giuridiche o fisiche come ad esempio organizzazioni del mondo del lavoro regionali o cantonali, istituti di formazione, reti di aziende di tirocinio, comunità di lavoro, associazioni, fondazioni, imprese o singole persone.

3.3 Durata

I progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità secondo l'articolo 54 LFPr possono essere sostenuti per al massimo quattro anni. Il sostegno è prorogato al massimo di un anno (art. 63 cpv. 3 OFPr).

I progetti per prestazioni particolari di interesse pubblico secondo l'articolo 55 LFPr possono essere sostenuti per al massimo cinque anni. È possibile una proroga (art. 64 cpv. 3 OFPr).

3.4 Criteri

Per essere sostenuto finanziariamente dalla Confederazione, un progetto deve soddisfare pienamente i criteri elencati nel presente capitolo.

Considerazioni generali

Il progetto deve rispondere a una necessità, essere organizzato in maniera adeguata e includere sufficienti provvedimenti che assicurino lo sviluppo della qualità.

Ciò presuppone che il progetto:

- sia un progetto di sviluppo con sufficiente potenziale per un'attuazione nazionale, si rapporti al partenariato della formazione professionale e soddisfi le esigenze di pari trattamenti dei sessi;
- presenti un evidente nesso con professioni riconosciute a livello federale, oltrepassi le prestazioni usuali del suo organo responsabile e produca effetti di lunga durata;
- garantisca il trasferimento del sapere, impieghi i mezzi in modo ragionevole e non produca costi sproporzionati.

Calendario

Le richieste di contributi devono essere presentate almeno dieci settimane prima dell'avvio o del prolungamento del progetto. La SEFRI può concedere deroghe.

Partner di progetto

Il progetto prevede il coinvolgimento dei rispettivi partner della formazione professionale. Tutte le istituzioni rilevanti devono essere implicate nel progetto.

Obiettivi

Gli obiettivi del progetto devono essere precisi, misurabili, realistici, ragionevoli e vincolati a scadenze determinate.

Aspetti finanziari

Deve risultare chiaramente quali mezzi sono messi a disposizione da quali istituzioni. I costi devono essere presentati in modo completo e comprensibile.

Nel deliberare sulla concessione dei contributi, il margine di discrezionalità della Confederazione va interpretato ai sensi della legge sui sussidi, applicata in combinato disposto con gli articoli 54 e 55 LFPr:

- gli aiuti finanziari possono essere concessi solamente se il beneficiario ha fornito le prestazioni proprie commisurate alle sue possibilità, ha profuso gli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da lui e ha sfruttato ulteriori possibilità di finanziamento (cfr. art. 7 LSu);
- un'organizzazione che realizza un utile non può percepire contributi;
- i progetti sostenuti dalla Confederazione non devono perturbare la concorrenza (cfr. art. 11 LFPr).

I costi del personale sono conteggiati sotto forma di giorni/persona. Le aliquote massime per le risorse di personale devono essere rispettate. In casi motivati sono possibili eccezioni. Le aliquote massime sono state calcolate sulla base di 220 giorni di lavoro all'anno per lavoratori dipendenti:

- CHF 700 al giorno per responsabili di progetto;
- CHF 500 al giorno per collaboratori qualificati;
- CHF 350 al giorno per personale amministrativo.

Potenziale d'impatto nazionale

I progetti ai sensi dell'articolo 54 LFPr devono presentare un potenziale d'impatto nazionale.

Coordinamento con i Cantoni

Le misure che rientrano nella competenza dei Cantoni devono essere coordinate con questi ultimi.

3.5 Disposizioni supplementari e prescrizioni particolari

Per i seguenti progetti si applicano disposizioni supplementari o prescrizioni particolari:

- sostegno alle riforme della formazione professionale / elaborazione di ordinanze sulla formazione professionale di base (finanziamento forfettario; cfr. numero 8.1);

- Verifica periodica del piano di formazione e dell'ordinanza in materia di formazione professionale di base (finanziamento forfettario; cfr. numero 8.2);
- reti di aziende di tirocinio (cfr. numero 8.3);
- attività promozionale a beneficio di una professione (cfr. numero 8.4);
- manifestazioni di orientamento professionale (cfr. numero 8.5);
- allestimento di materiale didattico per minoranze linguistiche (cfr. numero 8.6);
- contributi a organizzazioni del mondo del lavoro per l'allestimento di profili di qualificazione e condizioni di riuscita sulla base delle ordinanze sulla formazione vigenti (finanziamento forfettario; cfr. numero 8.7).
- Contributi forfettari per l'elaborazione, la revisione totale o parziale degli esami di professione, degli esami professionali superiori e dei programmi quadro d'insegnamento SSS (cfr. numero 8.8);
- Sostegno alla classificazione nei Quadri nazionali delle qualifiche per i titoli della formazione professionale (cfr. numero 8.9);
- Sostegno all'elaborazione di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute (cfr. numero 8.10);
- Cooperazione internazionale in materia di formazione professionale (CIFP) (cfr. numero 8.11);
- Promozione delle competenze di base sul posto di lavoro (cfr. numero 8.12).

Le disposizioni supplementari e le prescrizioni particolari sono elencate al numero 8 della presente direttiva.

4 Entità dei contributi

I contributi della Confederazione coprono al massimo il 60 per cento dei costi. In casi eccezionali, debitamente motivati, il grado di copertura può raggiungere l'80 per cento.

Un eventuale utile, realizzato in via eccezionale, dev'essere dedotto. In questo caso è versato al massimo l'importo equivalente al 60 per cento dei costi netti (in casi eccezionali l'80 per cento).

5 Richieste, preventivo e conteggio

Oltre alle indicazioni contenute nella presente direttiva, è possibile informarsi sulle fasi relative alla promozione di progetti consultando il nostro sito internet:

www.sbf.admin.ch/promozionediprogettifp

5.1 Inoltro delle richieste

5.1.1 Bozza di progetto

È necessario depositare una bozza di progetto prima di presentare formalmente la richiesta. Questa procedura non è prevista per richieste concernenti un versamento forfettario (FPS/FPB), richieste relative a progetti di traduzione di materiali didattici per le minoranze linguistiche, progetti per manifestazioni d'orientamento professionale, progetti a sostegno di reti di aziende di tirocinio.

La bozza deve contenere una breve descrizione del progetto, indicare gli obiettivi e le modalità previste per il loro conseguimento, specificare l'organo responsabile e presentare una stima dei costi.

- La bozza di progetto può essere compilata online, all'indirizzo www.sbf.admin.ch/promozionedioprogettifp, oppure inviata per e-mail a projektfoerderungbb@sbfi.admin.ch.

Dopo aver valutato la bozza di progetto, la SEFRI comunica il suo parere all'organo responsabile.

5.1.2 Termine d'inoltro

La richiesta deve essere inoltrata almeno dieci settimane prima dell'avvio del progetto (cfr. numero 3.4).

Se è indicato un esame da parte della Commissione federale della formazione professionale (CFFP), vanno osservati i termini d'inoltro prestabiliti. I termini per l'inoltro delle richieste sono pubblicati su Internet, all'indirizzo

www.sbf.admin.ch/promozionedioprogettifp.

Per le richieste che devono essere esaminate dalla CFFP si veda il capitolo 5.1.4 «Esame della richiesta di contributi».

5.1.3 Richiesta di contributi federali

In linea di massima, i progetti vanno inoltrati mediante il modulo di richiesta della SEFRI, che dev'essere compilato interamente. Le eccezioni sono descritte al punto 8 della presente Direttiva.

- Il modulo di richiesta può essere scaricato dal sito:
www.sbf.admin.ch/promozionedioprogettifp
- Le informazioni per la compilazione del modulo sono contenute nel documento «Spiegazioni per la compilazione della modulo di richiesta»:
www.sbf.admin.ch/promozionedioprogettifp

Le richieste di contributi federali vanno inoltrate in duplice copia:

- un modulo stampato e firmato;
- una versione tramite e-mail;
- quale data di ricezione fa stato la data del timbro postale.

5.1.4 Esame della richiesta di contributi federali

Le richieste vengono esaminate dalla SEFRI e, se necessario, sottoposte alla Commissione federale della formazione professionale (CFFP). È possibile il coinvolgimento di esperti. Se mancano informazioni o se il progetto deve esser modificato, la SEFRI si mette in contatto con i richiedenti.

Una richiesta dev'essere sottoposta all'esame della Commissione federale della formazione professionale se:

- i costi del progetto superano i 250 000 franchi (secondo l'articolo 54 LFPr),
- il progetto dev'essere sostenuto ai sensi dell'articolo 55 LFPr,
- il progetto solleva interrogativi di fondo.

La CFFP trasmette la sua raccomandazione alla SEFRI, che prende una decisione definitiva.

La SEFRI decide in base a una raccomandazione di principio della CFFP per i seguenti tipi di richieste:

- manifestazioni di orientamento professionale;

- provvedimenti per integrare nella formazione professionale i giovani con difficoltà scolastiche, sociali o linguistiche;
- provvedimenti volti a garantire e ampliare l'offerta di posti di tirocinio;
- allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche.

5.2 Preventivo

Le singole voci di costo e ulteriori indicazioni vanno riportate nell'apposito modulo Excel, scaricabile dal sito della SEFRI. È possibile presentare un preventivo in forma diversa solo previa approvazione della SEFRI. Il piano di finanziamento contenuto nel modulo di richiesta offre una panoramica dei costi e del finanziamento.

Dato che la Confederazione può stanziare contributi solamente nell'ambito del credito annuale, il preventivo e la pianificazione finanziaria devono essere strutturati per anno civile.

- Il modulo finanziario può essere scaricato dal sito:
www.sbf.admin.ch/promozionediprogettifp
- le spiegazioni per la compilazione sono riportate sulla prima pagina del modulo finanziario.

5.3 Conteggio e resoconti

Il conteggio viene effettuato tramite i resoconti.

I resoconti sono strutturati nel modo seguente:

- durante il progetto, l'organo responsabile rende conto alla SEFRI in occasione del raggiungimento dei traguardi intermedi (rapporti sull'avanzamento dei lavori). Ciò avviene tramite il modulo di valutazione dei progetti e il modulo finanziario;
- alla fine del progetto, l'organo responsabile rende conto alla SEFRI. Il rendiconto finale è costituito dalla valutazione del progetto (modulo di valutazione), dal conteggio finale (modulo finanziario) e da una valutazione complessiva scritta che esponga il punto di vista dei responsabili di progetto;
- il modulo di valutazione del progetto può essere scaricato dal sito
www.sbf.admin.ch/promozionediprogettifp;
- i giustificativi di spesa non devono essere inoltrati, ma vanno archiviati in maniera sistematica e conservati per dieci anni. I richiedenti devono essere in grado di fornire informazioni dettagliate sulle singole voci di preventivo. La SEFRI si riserva di effettuare una verifica approfondita.

6 Traffico dei pagamenti

L'importo complessivo viene versato sotto forma di pagamenti rateali.

Per ottenere la prima rata, i richiedenti presentano alla SEFRI una richiesta di versamento entro 30 giorni dall'ottenimento della decisione. Questo primo versamento è da considerarsi un anticipo di spesa. Gli altri pagamenti vengono effettuati previo esame dei rapporti sullo stato d'avanzamento del progetto.

Nel corso del progetto, i pagamenti rateali possono raggiungere l'80 percento al massimo dell'importo assegnato.

Il versamento finale avviene dopo l'esame del rendiconto conclusivo (valutazione del progetto, conteggio finale e valutazione complessiva per iscritto).

Con la decisione viene fissato l'importo massimo destinato al progetto.

La SEFRI può decidere adeguamenti o riduzioni se i costi effettivi risultano inferiori a quelli preventivati oppure se le condizioni sono state trascurate (cfr. art. 58 LFPr).

7 Contatto

Segretariato Formazione continua e Promozione di progetti:

E-Mail: Projektfoerderungbb@sbfi.admin.ch

Tel.: 058 463 24 07

www.sbfi.admin.ch/promozionediprogettifp

8 Criteri supplementari e prescrizioni particolari

8.1 Sostegno alle riforme della formazione professionale / Elaborazione di ordinanze sulla formazione professionale di base (art. 54 LFPr)

Di cosa si tratta?

Per gli organi responsabili, la rielaborazione delle ordinanze sulla formazione professionale di base secondo l'articolo 73 capoverso 1 LFPr comporta oneri supplementari. Questi ultimi vengono rimborsati in base all'articolo 54 LFPr.

Cos'è finanziato?

Di regola, il sostegno è di carattere forfettario. Sono rimborsati i seguenti oneri supplementari:

- carattere innovativo;
- costi per il supporto specialistico;
- coordinamento a livello nazionale (in particolare per le traduzioni);
- ampliamento / sviluppo del campo professionale;
- (ri)strutturazione delle offerte di formazione professionale all'interno di un settore;
- valutazione delle misure da parte di terzi.

Non è rimborsato l'accompagnamento offerto da membri di associazioni, esperti cantonali in materia di formazione e insegnanti.

Ulteriori informazioni

Di regola, il contributo federale per un'ordinanza sulla formazione professionale ammonta a 75 000 CHF.

- In sede di revisione, gli enti responsabili delle professioni o le organizzazioni del mondo del lavoro che contano più professioni possono sfruttare le sinergie. Di conseguenza, per la seconda e per ogni ulteriore professione sono versati 50 000 franchi, fino a un importo massimo di 200 000 franchi.
- Il raggruppamento di più professioni in un unico campo professionale richiede oneri supplementari di varia entità, sia per (a) la determinazione degli indirizzi all'interno di un campo professionale sia (b) per l'unione di più professioni in una nuova professione. Il rimborso degli oneri supplementari risultanti da un'ordinanza concernente una data professione viene negoziato in base a un budget tra l'organizzazione del mondo del lavoro e la SEFRI.
- Se non sono necessarie traduzioni o se i costi di revisione si situano nettamente al di sotto della media, si effettua una deduzione.
- Anziché essere rimborsati tramite importi forfettari, gli oneri supplementari possono essere fatti valere anche attraverso la promozione di progetti ordinaria (budget, tappe principali).
- La SEFRI sostiene i costi dell'esame volto a verificare la qualità linguistica dei piani di formazione (verifica della coerenza linguistica)⁵. Si ricorda che la SEFRI approva solo i piani di formazione ineccepibili dal punto di vista linguistico e in linea, nelle varie versioni linguistiche, con la terminologia della relativa ordinanza in materia di formazione. La verifica della coerenza linguistica viene effettuata su incarico della SEFRI secondo criteri definiti.

⁵ Cfr. documento relativo alla verifica della coerenza linguistica:
<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/formazione-professionale-di-base/handbuch-prozess-der-berufsentwicklung/3-prozess-der-berufsentwicklung/3-4-schritt-4--anhoerung.html>

Nella prima fase dell'elaborazione di un'ordinanza sulla formazione con un accompagnamento metodologico esterno viene versato un importo supplementare di CHF 15 000. Questo importo può essere richiesto dopo l'ottenimento del ticket preliminare nell'ambito della domanda ordinaria di supporto finanziario. Se più professioni vengono raggruppate in un unico campo professionale, l'importo aumenta di altri 10 000 franchi a professione, fino a un tetto massimo di CHF 40 000.

Quali documenti devono essere inoltrati?

Una volta ottenuto il ticket preliminare, l'organo responsabile può inoltrare alla SEFRI la richiesta di sostegno finanziario forfettario. Nella domanda scritta occorre motivare l'importo richiesto.

Un primo versamento viene effettuato previa valutazione positiva della richiesta. L'importo rimanente, per contro, viene corrisposto dopo la pubblicazione su Internet dei piani di formazione (d, f, i) (di norma CHF 75 000: prima rata CHF 50 000; seconda rata CHF 25 000).

8.2 Verifica periodica dell'ordinanza in materia di formazione e del piano di formazione per la formazione professionale di base⁶

Di cosa si tratta?

Nelle ordinanze sulla formazione professionale di base (ordinanze in materia di formazione/OFor) è stabilito che per ogni specifica professione o per un campo professionale deve essere istituita una commissione per lo sviluppo professionale e la qualità costituita dai partner interessati. Questa commissione è un organo consultivo dell'organo responsabile della rispettiva formazione professionale di base.

Uno dei compiti principali di tale commissione è verificare almeno ogni cinque anni se gli obiettivi della formazione professionale di base e i requisiti che deve soddisfare sono ancora attuali e rispondono ai criteri di qualità. In base al risultato, l'ordinanza sulla formazione professionale, il piano di formazione e gli strumenti ad essi correlati per la promozione della qualità relativi ad una specifica professione (art. 12 cpv. 1 lett. c OFPr) devono essere adeguati agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici.

Cosa viene finanziato?

Al fine di garantire la qualità e ai sensi dell'articolo 54 LFPr), la SEFRI sostiene finanziariamente le seguenti attività:

- Verifica dell'OFor e del piano di formazione
- Revisione parziale o totale del piano di formazione.

Contributo della Confederazione

Il contributo federale massimo di 30 000 franchi può essere richiesto una volta ogni cinque anni in base al seguente schema:

Verifica dell'ordinanza in materia di formazione e del piano di formazione, 10 000 franchi per:

⁶ Cfr. documento relativo alla verifica quinquennale:

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/formazione-professionale-di-base/handbuch-prozess-der-berufsentwicklung/3-prozess-der-berufsentwicklung/3-1-schritt-1---analyse-zur-entwicklung-einer-neuen-beruflichen-/3-1-2-5-jahres-ueberpruefung.html>

- il sondaggio;
- l'analisi dei pareri;
- la stesura del rapporto di verifica e delle raccomandazioni.

Revisione parziale, 10 000 franchi per:

- la rielaborazione del piano di formazione;⁷
- il coordinamento a livello nazionale (traduzioni comprese).

Revisione totale, 20 000 franchi per:

- il sostegno pedagogico concordato con la SEFRI;
- la rielaborazione del piano di formazione⁶;
- il coordinamento a livello nazionale (traduzioni comprese)

Nota bene

Durante la verifica quinquennale gli organi responsabili e le oml che contano più professioni o più ordinanze in materia di formazione possono sfruttare le sinergie. Di conseguenza, per la seconda e per ogni ulteriore professione/ordinanza in materia di formazione vengono versati 5000 franchi per la verifica, 5000 franchi per la revisione parziale e 10 000 franchi per la revisione totale, fino a un importo massimo di 90 000 franchi ogni cinque anni.

Contributo supplementare per l'impiego del testo di riferimento/del modello di riferimento⁸

Se l'organo responsabile decide di redigere l'ordinanza in materia di formazione e il piano di formazione in base al testo e al modello di riferimento può richiedere alla SEFRI un ulteriore contributo di 5000 franchi per ogni piano di formazione⁹. Il contributo viene concesso una sola volta.

Ulteriori informazioni

- All'atto della presentazione della richiesta di un ticket preliminare alla SEFRI, l'organo responsabile può presentare richiesta per la concessione del contributo federale (forfait). La richiesta del contributo federale viene effettuata nella sezione apposita del modulo di richiesta del ticket preliminare. Se non è prevista una revisione parziale o totale, viene richiesto unicamente il forfait per la verifica. Il modulo di richiesta e altre informazioni si trovano sul sito della SEFRI:

www.sbf.admin.ch/promozionedioprogettifp

- Il **forfait per la verifica** viene versato dopo la stesura del rapporto di verifica e dopo la decisione dell'organizzazione del mondo del lavoro.
- Il **forfait per la revisione parziale** viene versato dopo la pubblicazione nelle tre lingue ufficiali sul sito della SEFRI del piano di formazione e, in caso di modifiche, dell'ordinanza in materia di formazione.
- Il **forfait per la revisione totale** viene versato in due rate: 2/3 dopo l'avvio dell'indagine conoscitiva e 1/3 dopo la pubblicazione nelle tre lingue ufficiali sul sito della SEFRI dell'ordinanza in materia di formazione e del piano di formazione.

⁷ L'ordinanza in materia di formazione viene redatta dalla SEFRI.

⁸ <https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/formazione-professionale-di-base/handbuch-prozess-der-berufsentwicklung/3-prozess-der-berufsentwicklung/3-3-schritt-3--bildungserlasse.html>

⁹ L'ordinanza in materia di formazione viene redatta dalla SEFRI.

- Il forfait per l'impiego del testo di riferimento viene versato dopo la pubblicazione nelle tre lingue ufficiali sul sito della SEFRI dell'ordinanza in materia di formazione e del piano di formazione.
- Qualora i lavori dovessero comportare costi straordinari, è possibile inoltrare una domanda alla Promozione di progetti ordinaria.
- La SEFRI sostiene inoltre i costi dell'esame volto a verificare la qualità linguistica dei piani di formazione (verifica della coerenza linguistica)¹⁰. Si ricorda che la SEFRI approva solo i piani di formazione ineccepibili dal punto di vista linguistico e in linea, nelle varie versioni linguistiche, con la terminologia della relativa ordinanza in materia di formazione. In caso di revisione totale, la SEFRI commissiona sempre una verifica della coerenza linguistica, mentre in caso di una revisione parziale decide in base all'entità delle modifiche.

8.3 Reti di aziende di tirocinio (art. 55 cpv. 1 lett. j LFP)

Di cosa si tratta?

Una rete di aziende di tirocinio è «un insieme di aziende con lo scopo di assicurare alle persone in formazione una formazione professionale pratica completa in diverse aziende specializzate» (art. 6 lett. c OFPr).

L'obiettivo delle reti di aziende di tirocinio consiste nell'ampliamento dell'offerta di posti di tirocinio: alle piccole e medie imprese troppo specializzate per coprire l'intero ventaglio di contenuti formativi viene data la possibilità di formare i giovani congiuntamente e di suddividere in tal modo i costi e gli oneri della formazione.

Cosa viene finanziato?

La SEFRI può sostenere la creazione di una rete di aziende di tirocinio mediante un finanziamento iniziale. Questo finanziamento concerne, da un lato, l'istituzione di un'organizzazione di riferimento e, dall'altro, l'acquisizione di posti di tirocinio e di aziende partner durante i primi tre anni d'esercizio. L'importo massimo per l'istituzione di un'organizzazione di riferimento ammonta a CHF 50 000 mentre quello per l'acquisizione è calcolato in base al numero di posti di tirocinio creati e ammonta, di regola, a CHF 5 000 per ogni posto disponibile a lungo termine. Fungono da base i valori empirici medi della SEFRI concernenti i costi che ogni posto di tirocinio causa all'organizzazione di riferimento.

Quali sono le condizioni da soddisfare?

1. Per la valutazione della richiesta è necessario un businessplan con le seguenti indicazioni:
 - **modello aziendale e organo responsabile**, in particolare l'integrazione e i diritti di cogestione delle aziende partner (statuti dell'organo responsabile, regolamento della segreteria);
 - **organizzazione, compiti e servizi** dell'organizzazione di riferimento/della segreteria;
 - **aziende coinvolte all'inizio**, numero di aziende necessario per una struttura autonoma a lungo termine;
 - **prova della disponibilità** di un numero sufficiente di aziende partner per il primo anno d'esercizio (in ogni caso dichiarazioni d'intenti);
 - **analisi di mercato/riflessioni** sul fabbisogno di professionisti;
 - **evoluzione prevista** del numero di nuovi posti di tirocinio;

¹⁰ Cfr. documento relativo alla verifica della coerenza linguistica:
<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/formazione-professionale-di-base/handbuch-prozess-der-berufsentwicklung/3-prozess-der-berufsentwicklung/3-4-schritt-4--anhoerung.html>

- **calendario** dei lavori di attuazione;
 - **piano finanziario** suddiviso nelle categorie «lavori preliminari», «costituzione» e «struttura integrale», vale a dire una raffigurazione dei fattori finanziari sui primi cinque anni d'esercizio da cui risulti quale importo un'azienda partner deve versare all'organizzazione di riferimento e su quali basi viene calcolato.
2. Il piano di rotazione per l'intera formazione di base dev'essere inoltrato prima dell'inizio della formazione. In casi eccezionali debitamente motivati, la SEFRI può decidere se si può rinunciare a una rotazione.
 3. Per le rispettive formazioni professionali di base, la rete di aziende di tirocinio deve possedere un permesso di formazione rilasciato dal Cantone competente.
 4. A partire dal quarto anno d'esercizio la rete deve essere autonoma. Se nel primo anno non si registra alcun effetto, il sovvenzionamento da parte della SEFRI viene interrotto.
 5. Hanno diritto al sostegno i modelli di partenariato che prevedono l'unione di un certo numero di aziende a scopi di formazione congiunta. La direzione può essere assunta da una delle aziende partner o da una segreteria esterna.
 6. Non vengono sovvenzionate le segreterie esterne che svolgono compiti amministrativi per sgravare aziende formatrici autonome. Non vengono sovvenzionati neppure i centri di formazione e gli anni di base del tirocinio.
 7. Eventuali misure supplementari per l'accompagnamento individuale di persone in formazione nell'ambito della rete di aziende formatrici (p. es. coaching) devono essere armonizzate con il rispettivo programma cantonale per l'integrazione dei giovani nella formazione professionale.

Quali documenti devono essere inoltrati?

Viste le particolarità inerenti ai progetti di costituzione di reti di aziende formatrici, occorre compilare l'apposito modulo di richiesta. Vanno inoltre forniti i seguenti documenti:

- businessplan, compresi tutti gli elementi di cui sopra;
- piano di rotazione (può essere inoltrato a posteriori);
- copia del premezzo di formazione del Cantone (può essere inoltrato a posteriori).

8.4 Marketing delle professioni (art. 55 cpv. 1 lett. j LFPr)

Di cosa si tratta?

Le attività promozionali a beneficio delle professioni mirano a migliorare l'immagine di una professione, di un settore o della formazione professionale nel suo complesso. L'obiettivo è quello di sensibilizzare il maggior numero possibile di giovani alle possibilità offerte dalla formazione professionale. Le misure sono rivolte ai giovani, ai loro genitori, agli insegnanti, ma anche al pubblico in generale.

Di regola, per il marketing delle professioni la SEFRI parte dall'interesse personale delle organizzazioni del mondo del lavoro. Spetta dunque alle associazioni di categoria promuovere le professioni da esse rappresentate. La SEFRI può derogare a questa prassi se da un rilevamento o da uno studio dovesse emergere che in un dato settore vi è mancanza di personale specializzato. I costi per l'impiego di mass media esulano dal sostegno offerto dalla SEFRI.

Cosa viene finanziato?

Per i progetti di marketing delle professioni che soddisfano le condizioni sottoelencate, la SEFRI si fa carico in modo proporzionale dei costi per l'elaborazione del piano di marketing e per la

valutazione del progetto nonché, per un periodo limitato, dei costi per amministrazione, gestione e per i collaboratori.

I costi per l'impiego di mass media (televisione, radio, giornali, ecc.) sono esclusi dal sostegno offerto dalla Confederazione.

Quali sono le condizioni da soddisfare?

1. Deve trattarsi di una problematica di portata nazionale, come ad esempio la carenza di personale specializzato in determinate regioni o settori o la scarsità di donne nelle professioni tecniche. La problematica dev'essere sufficientemente documentata attraverso rilevamenti o studi.
2. Il piano di marketing è elaborato in collaborazione con un'associazione nazionale di categoria.
3. Il progetto è in sintonia con la campagna sulla formazione professionale della Confederazione.
4. Le misure sono concepite in funzione di uno o più gruppi target.
5. L'organo responsabile richiedente non dispone di sufficienti mezzi finanziari per finanziare il progetto.

Le misure di marketing vengono concordate con i servizi di informazione del CSFO.

Quali documenti devono essere inoltrati?

- Modulo di richiesta
- Modulo finanziario
- Organigramma dell'organizzazione
- Rilevamento/studio (secondo il punto 1 delle condizioni)

8.5 Manifestazioni di orientamento professionale (art. 55 cpv. 1 lett. b LFPr)

Di cosa si tratta?

Le manifestazioni di orientamento professionale sono promosse dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) secondo l'articolo 55 lettera b LFPr. Esse mirano a presentare a un vasto pubblico la molteplicità e la qualità della formazione professionale. Gli scolari, gli insegnanti, i genitori e altre cerchie interessate possono informarsi sull'offerta formativa nelle varie professioni, sui percorsi di carriera e sulle possibilità di perfezionamento.

Cosa viene finanziato?

La SEFRI può sostenere manifestazioni di orientamento professionale che si svolgono a livello regionale, sono integrate nel marketing cantonale dei posti di tirocinio e presentano una moltitudine di organizzazioni responsabili (Cantoni, mondo economico). Il sostegno finanziario è composto da un importo di base e da contributi per prestazioni supplementari:

- **importo di base:** questo importo copre gli usuali costi organizzativi (gestione del progetto, amministrazione, pigioni, ecc.). Si basa sulle dimensioni della manifestazione e viene calcolato moltiplicando la superficie d'esposizione in m² (superficie occupata da stand) per la durata della manifestazione (ore durante le quali gli stand sono accessibili);
Le superfici espositive utilizzate per i campionati delle professioni sono considerate superfici occupate da stand.

- **prestazioni supplementari:** le prestazioni supplementari fornite dagli organizzatori vengono rimborsate separatamente nella misura massima del 60 per cento dei costi (in casi eccezionali debitamente motivati dell'80 per cento dei costi). Per chiedere il rimborso parziale di tali prestazioni occorre presentare il relativo budget;

Sono rimborsate le seguenti prestazioni supplementari:

- appositi programmi per genitori, parenti e insegnanti;
- iniziative particolari volte a favorire l'integrazione dei giovani con difficoltà scolastiche, sociali o linguistiche;
- materiale pubblicitario, schede informative, comunicati stampa, ecc. in più lingue ufficiali della Confederazione;
- iniziative particolari volte a favorire le pari opportunità tra donna e uomo.
- Programmi speciali per la promozione della maturità professionale.

Quali sono le condizioni da soddisfare?

1. La **formazione professionale** è al centro dell'attenzione. Lo comprova il fatto che oltre la metà degli stand le è dedicata direttamente. Per contro, le formazioni che non portano a un titolo di formazione professionale riconosciuto a livello federale sono in minoranza. Si presentano in primo luogo le professioni e non singoli datori di lavoro.
2. **Partenariato per la formazione professionale:** si tratta o di una manifestazione comune di uno o più Cantoni e dell'economia o di una manifestazione dell'economia, sostenuta da uno o più Cantoni. Entrambi i partner partecipano alla manifestazione con propri stand. I Cantoni sono responsabili del coordinamento e dello scambio di esperienze all'interno della regione. Se nella medesima regione si svolgono più manifestazioni, i Cantoni provvedono a organizzarle in modo scadenzato affinché se ne svolga almeno una all'anno.
3. **L'offerta dev'essere integrale.** Sono rappresentati i seguenti settori:
 - professioni del settore agricolo, economico-forestale e dell'allevamento di animali;
 - professioni di produzione industriale e artigianale (senza edilizia);
 - professioni tecniche e dell'informatica;
 - professioni dell'edilizia, del completamento delle costruzioni e dell'industria estrattiva;
 - professioni commerciali e dei trasporti;
 - professioni della ristorazione e dei servizi personali;
 - professioni della gestione e dell'amministrazione, del settore bancario, assicurativo e contabile;
 - professioni sanitarie, dell'insegnamento, della cultura e delle scienze.In casi eccezionali è possibile derogare a questa regola.
4. **Per i giovani al di sotto dei vent'anni l'accesso è gratuito.**
5. **Pari trattamento:** entrambi i sessi sono considerati in ugual misura, in particolare su flyer e manifesti pubblicitari, ecc.
6. Gli organizzatori sottolineano (p. es. sui flyer e sui manifesti) che la manifestazione è cofinanziata dalla Confederazione.

Ulteriori informazioni

- I costi che i singoli espositori devono sostenere per l'allestimento e la gestione dei loro stand non rientrano nel budget della manifestazione e non possono essere rimborsati dalla Confederazione.
- Le manifestazioni di orientamento professionale non perseguono scopi di lucro. Se un espositore realizza un utile, la sovvenzione viene decurtata dell'importo corrispondente.
- La SEFRI può esigere dai richiedenti di accordare adeguati spazi alle campagne di marketing delle formazioni professionali promosse dalla Confederazione. Nell'ambito

della procedura di domanda, i richiedenti devono indicare le misure che possono essere integrate nella loro manifestazione (lista di controllo misure principali).

Quali documenti devono essere inoltrati?

La richiesta dev'essere inoltrata alla SEFRI prima dell'inizio della manifestazione mediante **apposito modulo di richiesta per manifestazioni di orientamento professionale**. Devono essere allegati:

- la prova che il Cantone siede nel comitato direttivo della manifestazione e che vi prende parte con uno o più stand;
- un elenco dei gestori degli stand. Se al momento della richiesta non è ancora noto chi parteciperà alla manifestazione, l'elenco va inoltrato successivamente;
- la prova del coordinamento con altre manifestazioni di orientamento professionale nella medesima regione;
- l'organigramma della manifestazione;
- una piantina con le indicazioni in m² delle superfici occupate da stand. Se al momento della richiesta la piantina non è ancora disponibile, essa va inoltrata successivamente;
- il budget dettagliato.

8.6 Allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche (art. 55 cpv. 1 lett. c LFP)

8.6.1 Materiale didattico per la formazione professionale di base

Di cosa si tratta?

La SEFRI può finanziare l'allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche per la formazione professionale di base da impiegare segnatamente nell'insegnamento professionale e nei corsi interaziendali.

Cosa viene finanziato?

Per quanto riguarda l'allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche, la Confederazione assume i costi di traduzione e di revisione in base alle raccomandazioni della CREME (Commission romande pour l'évaluation des moyens d'enseignement) e del GLIMI (Gruppo di lingua Italiana per i materiali d'insegnamento).

Per materiale didattico si intendono gli strumenti pedagogici e metodologici per l'insegnamento nelle scuole professionali e nei corsi interaziendali. Questi strumenti sono finalizzati alla trasmissione del sapere e si basano sugli obiettivi di valutazione e sulle competenze operative di ogni professione stabiliti nell'ordinanza sulla formazione professionale di base e nel piano di formazione relativi ad ogni professione.

La traduzione di materiale didattico per l'insegnamento della cultura generale non è sovvenzionata.

Per la traduzione di materiale didattico e-learning, la richiesta deve essere accompagnata da un documento contenente informazioni dettagliate sulla motivazione e sul valore aggiunto del materiale didattico e-learning rispetto a quello convenzionale e illustrarne l'utilizzo.

Quali sono le condizioni da soddisfare?

1. La domanda alla SEFRI deve essere inoltrata da un'organizzazione del mondo del lavoro, da una casa editrice o da terzi.

2. La domanda va presentata prima dell'allestimento del materiale didattico. Le esigenze della Svizzera francofona e italoфона verranno tenute in considerazione.
3. CREME e GLIMI verificano il fabbisogno di materiale didattico e redigono raccomandazioni destinate alla SEFRI. In caso di giudizio positivo, finanziano la traduzione per conto proprio o raccomandano alla SEFRI di sovvenzionare il progetto in questione.

Quali documenti devono essere inoltrati?

- Modulo di richiesta
- Se la domanda è inoltrata da una casa editrice o da terzi occorre comprovare mediante dichiarazione scritta che l'organizzazione del mondo del lavoro approva il progetto di traduzione.
- Il modulo finanziario non deve essere compilato.

8.6.2 Materiale didattico per le scuole specializzate superiori

Di cosa si tratta?

La SEFRI può finanziare l'allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche ai fini dell'insegnamento nelle scuole specializzate superiori.

Cosa viene finanziato?

Per quanto riguarda l'allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche, la Confederazione assume i costi di traduzione e di revisione in base alle raccomandazioni della CRODES (Conférence romande des écoles supérieures) e della CSSSTI (Conferenza Scuole Specializzate Superiori Ticino).

Per materiale didattico si intendono gli strumenti pedagogici e metodologici per l'insegnamento nelle scuole specializzate superiori. Questi strumenti sono finalizzati alla trasmissione del sapere e si basano sulle competenze operative stabilite nel programma quadro d'insegnamento e nel piano di studi del ciclo di formazione.

Per la traduzione di materiale didattico e-learning, la richiesta deve essere accompagnata da un documento che ne motiva in modo dettagliato il valore aggiunto rispetto al materiale convenzionale e ne illustra l'utilizzo.

Quali sono le condizioni da soddisfare?

1. La domanda alla SEFRI deve essere inoltrata da un operatore della formazione, da un'organizzazione del mondo del lavoro, da una casa editrice o da terzi.
2. La domanda va presentata prima dell'allestimento del materiale didattico. Le esigenze della Svizzera francofona e italoфона verranno tenute in considerazione.
3. CRODES e CSSSTI verificano d'intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro interessate il fabbisogno di materiale didattico e redigono raccomandazioni destinate alla SEFRI. In caso di giudizio positivo raccomandano alla SEFRI di sovvenzionare il progetto in questione.
4. Gli operatori della formazione il cui ciclo di formazione riceve già finanziamenti sulla base dell'articolo 56 LFP devono specificare che nei rapporti di gestione non figurano costi per l'allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche.

Quali documenti devono essere inoltrati?

- Modulo di richiesta

- Dichiarazione scritta che l'organizzazione del mondo del lavoro o l'organo responsabile del programma quadro d'insegnamento approva il progetto di traduzione
- Il modulo finanziario non deve essere compilato

8.7 Contributi di sovvenzionamento per l'allestimento di un profilo di qualificazione e di condizioni di riuscita sulla base delle ordinanze in materia di formazione vigenti (finanziamento forfettario)

I criteri per questo tipo di contributi sono pubblicati sul sito www.sbf.admin.ch → Temi → Formazione professionale → Validazione degli apprendimenti acquisiti → Guida e documenti complementari → Strumenti di validazione.

8.8 Contributi forfettari per l'elaborazione, la revisione totale o parziale degli esami di professione, degli esami professionali superiori e dei programmi quadro d'insegnamento SSS (art. 54 LFPr)

Di cosa si tratta?

L'elaborazione, la revisione totale o parziale degli esami di professione e degli esami professionali superiori secondo l'articolo 28 LFPr e l'elaborazione, la revisione totale o parziale dei programmi quadro d'insegnamento SSS secondo l'articolo 29 LFPr comporta un onere supplementare per gli organi responsabili. Le spese supplementari vengono compensate conformemente all'articolo 54 LFPr.

Come viene utilizzato il sostegno finanziario?

Il contributo si calcola di norma in modo forfettario ed è destinato a finanziare:

- Il carattere innovativo e l'orientamento alle necessità e alle competenze
- L'assistenza specialistica
- L'ampliamento / lo sviluppo del campo professionale
- Il coordinamento nazionale comprese le spese per la traduzione
- La classificazione nel quadro nazionale delle qualifiche per la formazione professionale(QNQ-FP)
- La (ri)strutturazione delle offerte di formazione professionale superiore all'interno del settore

Se le spese supplementari precitate si generano nel contesto di un'elaborazione o di una revisione totale o parziale dei documenti di base della formazione professionale superiore, queste vengono rimborsate conformemente alle disposizioni per la sovvenzione di tali processi. Per modifiche minime dei regolamenti d'esame o dei programmi quadro d'insegnamento invece non sono previsti contributi. L'attuazione dei regolamenti d'esame e dei programmi quadro d'insegnamento è di competenza dell'organo responsabile.

Ulteriori informazioni

Di norma il contributo federale ammonta a CHF 70 000 per l'elaborazione o la revisione totale di un esame di professione o professionale superiore e a CHF 90 000 per l'elaborazione o la revisione totale di un programma quadro SSS.

Il contributo federale per la revisione parziale di un esame di professione o professionale superiore ammonta invece, di norma, a CHF 20 000 e il contributo per la revisione parziale di un programma quadro d'insegnamento a CHF 30 000.

- Gli organi responsabili che elaborano due livelli di esame possono avvalersi di sinergie. Pertanto, per l'elaborazione o la revisione totale di due livelli d'esame (esame di professione ed esame professionale superiore) vengono versati CHF 100 000, che comprendono i contributi per la consulenza esterna, le traduzioni e la classificazione QNQ-FP.
- Per lo svolgimento di valutazioni preliminari (analisi delle necessità e della professione, obiettivi, coordinamento degli organi responsabili) compreso il rapporto sui risultati come base decisionale, se necessario può essere versato un contributo supplementare di CHF 20 000.
- Per la revisione parziale di un esame federale già orientato alle competenze viene versato un forfait di 20 000. Per la revisione parziale di due livelli d'esame viene versato un forfait di CHF 30 000.
- Per l'elaborazione o la revisione totale di un programma quadro d'insegnamento SSS viene versato un forfait di CHF 90 000, che comprende i contributi per la consulenza esterna, le traduzioni e la classificazione QNQ FP.
- Per la revisione parziale di un programma quadro d'insegnamento SSS viene versato un forfait di CHF 30 000.
- Al posto del forfait le spese straordinarie possono essere rimborsate con una domanda di promozione di progetti ordinaria (budget, fasi intermedie).

Metodo di versamento

Di norma i contributi vengono erogati in tre versamenti parziali definiti in base alle fasi intermedie. In casi giustificati la SEFRI può definire più fasi intermedie e versamenti parziali. Il versamento finale diventa esigibile dopo l'approvazione dei documenti da parte della SEFRI.

Procedura e documenti da presentare

La SEFRI riceve una richiesta per l'elaborazione, revisione totale o parziale di un esame federale o di un programma quadro d'insegnamento SSS. Dopo l'approvazione da parte della divisione della formazione professionale superiore, l'organo responsabile può richiedere un sostegno finanziario forfettario. La richiesta avviene tramite l'apposito modulo. La decisione e il versamento del contributo federale avvengono dopo la verifica formale della richiesta da parte della SEFRI.

8.9 Sostegno alla classificazione nei Quadri nazionali delle qualifiche per i titoli della formazione professionale (art. 54 LFPr)

Di cosa si tratta?

Il processo di classificazione dei titoli della formazione professionale nei quadri nazionali delle qualifiche per la formazione professionale (QNQ formazione professionale) comporta un onere supplementare per gli organi responsabili relativamente all'elaborazione della richiesta di classificazione e dei relativi documenti. Questo onere viene compensato conformemente all'articolo 54 LFPr.

Come viene utilizzato il sostegno finanziario?

Di norma il sostegno avviene in modo forfettario. Gli oneri compensati sono i seguenti:

- Elaborazione e presentazione delle domande di classificazione dei diplomi della formazione professionale nel QNQ formazione professionale da parte degli organi responsabili, compresa l'elaborazione dei supplementi al certificato o supplementi al diploma
- Lavori di coordinamento tra gli organi responsabili richiesti a questo scopo
- Se necessario: assistenza specialistica

Se l'onere supplementare summenzionato deriva dalla revisione o revisione parziale di un'ordinanza sulla formazione professionale o dei documenti di base della formazione professionale superiore, questo viene compensato conformemente alle disposizioni per la sovvenzione di tali processi.

Ulteriori informazioni

Il contributo federale ammonta a **3 600 CHF per ciascun titolo della formazione professionale classificato.**

- Per i titoli con più di un indirizzo professionale o settore, la cui elaborazione comporta più di un supplemento al certificato, **è previsto un contributo federale aggiuntivo di 200 franchi per ogni supplemento al certificato in più.**
 - Per ogni titolo della formazione professionale supportato da più di un'organizzazione del mondo del lavoro (oml) si può richiedere il contributo federale solo una volta. Gli organi responsabili si coordinano fra di loro e definiscono l'oml che presenta la domanda di classificazione e di versamento del contributo federale.
 - I costi per la verifica della coerenza e la traduzione dei supplementi al certificato o al diploma sono sostenuti dalla SEFRI.
- Al posto del forfait le spese straordinarie possono essere rimborsate con una domanda di promozione di progetti ordinaria (budget, fasi intermedie).

Procedura e documentazione da presentare

Al momento in cui si presentano le domande di classificazione dei titoli della formazione professionale nel QNQ formazione professionale presso la SEFRI, l'organo responsabile può presentare la richiesta di sostegno finanziario forfettario, compilando l'apposita parte del modulo per la richiesta di classificazione. La decisione e il versamento del contributo federale avvengono dopo la verifica formale della richiesta da parte della SEFRI.

Scadenze

Le richieste di classificazione dei titoli della formazione professionale nel QNQ formazione professionale che includono la richiesta di sostegno finanziario da parte della Confederazione devono essere presentate al più tardi sei mesi prima della data di pubblicazione ufficiale delle classificazioni. Occorre tenere presente che il momento della presentazione è da definire in anticipo tramite il sistema di ticket della SEFRI. Le date di pubblicazione ufficiale annue sono il 1° gennaio e il 1° luglio.

8.10 Sostegno all'elaborazione di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute

Di cosa si tratta?

Il processo di elaborazione delle misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute (allegato 2 del piano di formazione) comporta un onere supplementare per gli organi responsabili delle formazioni professionali di base interessate. Le spese supplementari vengono compensate conformemente all'articolo 54 LFPr.

Cosa viene finanziato?

Il contributo si calcola di norma in modo forfettario ed è destinato a finanziare:

- l'elaborazione e la presentazione della richiesta di approvazione dell'allegato 2 del piano di formazione; misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute;
- il lavoro di coordinamento necessario all'interno dell'organo responsabile;
- l'accompagnamento tecnico (specialista MSSL);
- la traduzione.

Procedura e ulteriori informazioni

Il contributo federale ammonta a 5000 franchi per formazione professionale di base.

- All'atto della presentazione della richiesta di approvazione dell'allegato 2 alla SEFRI, l'organo responsabile può chiedere il contributo federale (forfait). La richiesta del contributo federale viene effettuata nella sezione apposita del modulo di richiesta di approvazione dell'allegato 2. L'importo viene versato dopo l'approvazione e la traduzione dell'allegato 2 nelle tre lingue ufficiali.
- Per le formazioni professionali di base sostenute da diverse organizzazioni del mondo del lavoro il contributo federale può essere richiesto una sola volta. Gli organi responsabili si coordinano tra loro e definiscono l'organizzazione del mondo del lavoro che presenta la richiesta di approvazione dell'allegato 2 e di versamento del contributo federale.
- Al posto del forfait può essere chiesto l'indennizzo di spese particolari tramite la promozione ordinaria di progetti (budget, fasi completate).

Il modulo di richiesta e altre informazioni si trovano sul sito della SEFRI:
<http://www.sbf.admin.ch/jugendarbeitsschutz>.

8.11 Cooperazione internazionale in materia di formazione professionale (CIFP)

Di cosa si tratta?

I progetti o provvedimenti ideati da attori svizzeri e improntati su una cooperazione internazionale in materia di formazione professionale possono essere sovvenzionati dalla SEFRI in quanto «prestazioni particolari di interesse pubblico» se contribuiscono a rafforzare la formazione professionale svizzera a livello internazionale. Per poter essere sostenuti, questi progetti o provvedimenti devono soddisfare una serie di requisiti, basati sulla **Strategia per la cooperazione internazionale in materia di formazione professionale della SEFRI (marzo 2014)**.

Quali progetti o provvedimenti possono essere sostenuti?

Il ventaglio comprende tra l'altro, ma non esclusivamente:

- progetti e provvedimenti internazionali incentrati sul transfer del know-how svizzero in materia di formazione professionale;
- progetti e provvedimenti internazionali finalizzati a garantire la qualità e la sostenibilità nonché a difendere la reputazione della formazione professionale svizzera;
- progetti e provvedimenti internazionali finalizzati a intessere contatti e promuovere gli scambi tra gli attori della formazione professionale svizzeri e i loro colleghi all'estero.

Sono ipotizzabili progetti e provvedimenti internazionali con attori di Paesi partner o con organizzazioni internazionali.

Nell'ambito di queste attività la Confederazione può sovvenzionare le spese per il personale, il materiale e i servizi, ma non i costi di edificazione e mantenimento di infrastrutture.

Quali requisiti devono essere soddisfatti?

1. Il progetto o provvedimento in questione deve contribuire a rafforzare la formazione professionale svizzera a livello internazionale a lungo termine (p. es. migliorandone la visibilità, il posizionamento e/o il riconoscimento). Non deve promuovere in modo esclusivo specifici interessi di parte, bensì essere di utilità generale per la formazione professionale svizzera.
2. Se si tratta di un progetto o provvedimento di transfer del know-how svizzero in materia di formazione professionale, questo know-how dev'essere disponibile: uno o più attori svizzeri devono essere disposti a far confluire nel progetto o provvedimento le loro esperienze e il loro sapere specifico.
3. Se il progetto o provvedimento interessa i partner della formazione professionale in Svizzera, essi devono sostenerlo a livello concettuale e/o finanziario ed essere coinvolti o far parte l'organismo responsabile. Questo requisito vale soprattutto per le organizzazioni del mondo del lavoro responsabili per un determinato settore e una determinata professione.
4. Ai progetti o provvedimenti incentrati su una cooperazione tra attori svizzeri e quelli di un Paese **partner** si applicano le seguenti regole:
 - a. il Paese partner con o in cui si intende svolgere il progetto o provvedimento figura tra i **Paesi prioritari definiti dalla SEFRI ai fini di una cooperazione internazionale in materia di formazione professionale**. Devono esserci, inoltre, le condizioni quadro per una cooperazione proficua (soprattutto per quanto concerne i rapporti con la Svizzera e le condizioni generali vigenti nel Paese interessato);
 - b. le **autorità** preposte alla formazione o alla formazione professionale del Paese **partner** hanno **comprovatamente manifestato il loro interesse a collaborare con la Svizzera nel campo della formazione professionale e sostengono il progetto o provvedimento a livello politico e concettuale e/o finanziario**;
 - c. nel Paese partner gli **operatori economici rilevanti sono stati coinvolti o fanno parte** dell'organo **responsabile** del progetto o provvedimento. È importante, in via di principio, che il ruolo delle aziende quali attori principali della formazione professionale sia debitamente preso in considerazione;
 - d. i progetti o provvedimenti di transfer del know-how svizzero in materia di formazione professionale verso un Paese partner sono potenzialmente in grado di generare **input per lo sviluppo o il perfezionamento del sistema di formazione professionale straniero** e mirano a produrre un **impatto durevole**.

5. Sono state definite apposite misure per **garantire la qualità** e, in particolare, **difendere la reputazione della formazione professionale svizzera**. A questo proposito la SEFRI può fissare i criteri di qualità che devono risultare soddisfatti.

Quali documenti occorre presentare?

Il modulo di richiesta, il modulo finanziario ed eventualmente, d'intesa con la SEFRI:

- businessplan e piano finanziario;
- strategia di comunicazione.

8.12 Promozione delle competenze di base sul posto di lavoro

Di cosa si tratta?

Per competenze di base sul posto di lavoro si intendono le competenze, strettamente legate ai requisiti del posto di lavoro, nei seguenti ambiti: lettura, scrittura, espressione orale in una lingua nazionale, matematica elementare nonché utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Si tratta ad esempio di saper comprendere istruzioni scritte e piani di impiego, compilare correttamente rapporti, rispettare le indicazioni di dosaggio e capire il funzionamento di un sistema di cassa, ad esempio con schermi tattili, ed essere così in grado di risolvere autonomamente «problemi» minori.

Cosa viene finanziato?

Formazioni volte ad acquisire competenze di base relative al posto di lavoro:

- svolte nel quadro dell'offerta di formazione continua di fondi settoriali o di organizzazioni del mondo del lavoro;
- offerte a titolo di formazione continua interna all'azienda.

Queste misure sono destinate a tutti i lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro le cui competenze di base devono essere migliorate, a prescindere dall'età, ma tengono conto in particolare anche delle esigenze dei dipendenti più anziani. Le formazioni vengono finanziate con un contributo forfettario di 15 franchi a lezione e a partecipante. Inoltre, per lo sviluppo di una nuova formazione è possibile richiedere, indipendentemente dalla durata, un contributo forfettario di 3000 franchi.

Qual è la procedura per la presentazione di una domanda?

La procedura prevede due tappe.

1° tappa: inoltro della domanda

I moduli di domanda devono essere inoltrati alla SEFRI prima dell'inizio della formazione prevista, possibilmente con 5 settimane di anticipo. La SEFRI decide se la formazione è finanziabile oppure no.

2° tappa: reporting

I contributi federali vengono corrisposti **al termine della formazione**, previa presentazione del relativo modulo di reporting.

La misura si rivolge in particolare ai fondi settoriali, alle organizzazioni del mondo del lavoro, ai Cantoni e alle aziende (formazione continua interna all'azienda).

Possono applicarsi procedure specifiche, ad es. per le domande provenienti dai Cantoni.

Quali sono le condizioni da soddisfare?

La formazione deve:

1. rientrare nell'ambito delle competenze di base relative al posto di lavoro;¹¹
2. concludersi con un attestato di partecipazione in cui figurano le competenze acquisite;
3. essere gratuita per i partecipanti e svolgersi durante il tempo di lavoro;
4. comprendere al massimo 20-40 lezioni di almeno 45 minuti; ogni giorno di corso non deve prevedere più di 3 lezioni; minimo 6 e massimo 12 partecipanti per corso.

I moduli di domanda e di reporting e il promemoria concernenti la promozione delle competenze di base sul posto di lavoro sono disponibili al seguente indirizzo:
www.sbf.admin.ch/semplicemente-meglio.

¹¹ Cfr. esempi nel promemoria.

9 Allegato

Disposizioni legali

Legge sulla formazione professionale

Art. 1 Principio

¹ La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale). Essi si adoperano per garantire un'offerta sufficiente nel settore della formazione professionale, segnatamente nei settori d'avvenire.

² I provvedimenti della Confederazione mirano a promuovere nella misura del possibile le iniziative dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro con incentivi finanziari e altri mezzi.

³ Per conseguire gli scopi della presente legge:

- a. la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro collaborano;
- b. i Cantoni collaborano anche fra loro, al pari delle organizzazioni del mondo del lavoro.

Ordinanza sulla formazione professionale

Art. 66 Procedura di concessione dei contributi (art. 57 LFPr)

¹ La SEFRI emana direttive sulla presentazione della richiesta, sul preventivo e sul rendiconto di progetti ai sensi degli articoli 54–56 LFPr.

2 -4 [...]